

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 "Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1066/2017, concernente "L.R. 4/2016 e s.m.i., art. 5 comma 4 lett. c) - Approvazione bando ricorrente per concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", così come modificata dalle proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019, n. 1204/2019, n. 1566/2019, n. 931/2020, n. 1450/2020, n. 1209/2021 e n. 1645/2021;
- n. 1618/2021, concernente: "L.R. n. 4/2016 e s.m.i. - art. 5 e art. 8 - Approvazione delle Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale triennio 2022-2024";
- n. 1371 del 06/09/2021, concernente: "L.R. 4/2016 - art. 12, comma 12 e art. 12 bis comma 2 - Approvazione delle Linee guida inerenti il funzionamento e la composizione del tavolo di concertazione del Territorio Turistico di Bologna-Modena e delle cabine di regia delle Destinazioni Turistiche e del Territorio Turistico di Bologna Modena";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i successivi atti del Consiglio dei ministri con i quali è stato successivamente prorogato lo stato di emergenza, in particolare il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 col quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale;

Dato atto che:

- la situazione pandemica ha inciso profondamente sulla operatività delle imprese del settore turistico provocando danni a molte aggregazioni di imprese che, nell'ambito del sistema turistico regionale, svolgono una funzione strategica per la realizzazione dei progetti di promo-commercializzazione;
- molte aziende versano in una situazione di difficoltà per gli effetti della situazione emergenziale, che ha comportato la contrazione delle quote di mercato, in particolare sui mercati esteri, e conseguentemente del fatturato e una minore propensione agli investimenti;
- permangono condizioni di grande incertezza, riguardo alle opportunità di ripresa del mercato turistico;

Ritenuto pertanto opportuno mantenere alcune delle modifiche apportate con la propria deliberazione n. 1450/2020, la cui applicazione era stata prevista per il solo 2021, in quanto idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e, in alcuni casi, finalizzate ad agevolare l'accesso ai contributi previsti, anche in considerazione del perdurare della situazione di incertezza dovuta alla situazione pandemica ancora in corso;

Dato atto che gli organi del Territorio Turistico di Bologna-Modena previsti dalla deliberazione n. 1371/2021 si sono attualmente costituiti e a tal proposito è necessario aggiornare il bando oggetto;

Rilevata infine l'esigenza di aggiornare riferimenti normativi e organizzativi riportati nel bando e di adeguare le tempistiche procedurali;

Ritenuto pertanto opportuno:

- modificare l'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1066/2017, così come già modificato con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019, n. 1204/2019, 1566/2019, n. 931/2020, n. 1450/2020, n. 1209/2021 e n. 1645/2021, come meglio specificato in dispositivo;
- approvare il "Testo coordinato del bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", anche ai fini di una maggiore facilità di lettura e comprensione da parte dei soggetti interessati;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28/01/2021, avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia

di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017, n. 2013/2020, n. 2018/2020 e n. 771/2021;

Viste inoltre le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Preso atto che la Cabina di regia regionale nella seduta del 19/11/2021 ha espresso parere favorevole relativamente alle modifiche al bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017, enucleate nel seguente atto e sua parte integrante;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare all'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1066/2017 "Bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", così come modificato con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019, n. 1204/2019, n. 1566/2019, n. 931/2020, n. 1450/2020, n. 1209/2021 e n. 1645/2021, le seguenti modifiche:

- a) l'art. 1, è interamente sostituito come segue:

"Art. 1

Gli obiettivi del bando

Il presente bando è stato elaborato in attuazione dei principi e delle finalità di cui alla Legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 e s.m. e, in particolare:

- secondo quanto stabilito dalla lettera b) comma 1 art. 2, dalla lettera c) comma 4 art. 5;
- per promuovere lo sviluppo delle attività turistiche attraverso l'attuazione di progetti di promo-commercializzazione realizzati

da imprese, in forma singola o associata, operanti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- per erogare contributi finanziari alle imprese che realizzano i progetti di cui al precedente punto e secondo quanto stabilito dalla lettera c) comma 2, art. 7;
- per concorrere a realizzare gli obiettivi delle Linee guida triennali regionali di cui all'art. 5, che indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero;
- tenuto conto del sistema dell'organizzazione turistica regionale ed in particolare del ruolo delle Destinazioni Turistiche di cui all'art. 12 e del Territorio Turistico Bologna-Modena di cui all'art 12 bis e delle funzioni loro affidate dalla richiamata norma regionale."

b) l'art. 2 è interamente sostituito come segue:

"Art. 2

I soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese, in forma singola o associata, possono presentare domanda di contributo per progetti di promo-commercializzazione turistica, nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 4/2016 e s.m., realizzati per il raggiungimento degli obiettivi individuati al precedente art. 1.

Le imprese, in forma singola o associata, alla data della presentazione della domanda di contributo devono possedere i seguenti **requisiti obbligatori**:

1. essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e in regola con il diritto annuale. Dalla visura camerale dovrà risultare il possesso di almeno un Codice Ateco relativo ad attività turistiche;
2. devono avere almeno una sede operativa nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
3. devono avere espresso alla Destinazione Turistica di riferimento o al Territorio Turistico Bologna-Modena la volontà di partecipare alle azioni del relativo Programma di promo-commercializzazione turistica;
4. essere in regola con quanto previsto al successivo art. 3 in ordine alla disponibilità di camere e posti letto;
5. devono essere in regola con gli adempimenti in materia fiscale e contributiva INPS e INAIL (DURC);
6. avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano cause ostante previste al comma 8 dell'art. 67 (condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti

di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale);

7. essere attive e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge fallimentare), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

I sopracitati requisiti dovranno essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo assegnato, a pena di revoca, ad esclusione dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, che devono essere mantenuti fino alla data di conclusione del progetto.

Le domande di contributo presentate da soggetti che non hanno i sopra descritti requisiti sono considerate a tutti gli effetti e senza alcuna possibilità di sanatoria inammissibili.

Possono presentare domanda di contributo, avendo i sopra descritti requisiti obbligatori, le seguenti tipologie di beneficiari:

- a) le imprese singole;
- b) i consorzi e le società consortili;
- c) le cooperative turistiche;
- d) le associazioni temporanee di imprese (A.T.I)
- e) altri raggruppamenti di imprese turistiche costituiti in forma di impresa.

Tra i soggetti di cui alla lettera e) del precedente paragrafo sono ricomprese anche le RETI DI IMPRESE c.d. "Soggetto" dotate di soggettività giuridica autonoma.

Le tipologie di beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b,) c), d) ed e) possono presentare **una sola domanda di contributo**.

Nel caso in cui un'impresa aderisca ad una associazione temporanea di imprese (come mandataria o mandante), non può aderire a nessuna altra A.T.I. e non può presentare alcuna altra domanda di contributo.

Al momento della presentazione della domanda di contributo le ATI devono:

- essere già costituite, tramite atto pubblico e/o scrittura privata autenticata regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate;
- essere costituite da un minimo di 3 imprese fra loro indipendenti (ovvero non associate o collegate fra di loro); saranno considerate non ammissibili le domande presentate da raggruppamenti costituiti da meno di 3 imprese;
- essere costituite da imprese in possesso di tutti i requisiti e condizioni previste nel presente articolo; per quanto

riguarda il requisito relativo alla disponibilità di camere e posti letto da commercializzare, esso dovrà essere soddisfatto sommando le disponibilità delle singole imprese costituenti l'ATI.

Tutte le imprese aderenti all'ATI devono partecipare al progetto. A tale riguardo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4 relativamente alla dimensione minima dei progetti, la soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente al raggruppamento deve essere pari ad almeno € 10.000,00. Al fine di verificare, ad avvenuta conclusione del progetto, il rispetto della spesa minima da sostenersi da parte di ciascun soggetto appartenente al raggruppamento, si terrà conto della spesa rendicontata. Qualora, a fine progetto, la spesa rendicontata ammissibile di un singolo soggetto appartenente al raggruppamento sia inferiore alla soglia minima di € 10.000,00, si precisa che:

- le spese sostenute dal singolo soggetto non saranno considerate ammissibili;
- la percentuale di partecipazione alle spese del progetto da parte del singolo soggetto sarà ritenuta pari allo 0%;
- le spese sostenute dal singolo soggetto saranno totalmente escluse dall'importo complessivo della spesa sostenuta dal raggruppamento e le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione della percentuale di contributo;
- il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare del contributo regionale;
- la spesa rendicontata ammissibile sostenuta dal singolo soggetto, qualora inferiore a € 10.000,00, sarà comunque conteggiata ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia prevista alla lett. d) dell'art. 24 del presente bando;
- la dotazione di camere/posti letto del/i soggetto/i la cui spesa rendicontata ammissibile è inferiore a € 10.000,00, sarà comunque conteggiata ai fini della determinazione del raggiungimento del numero minimo di camere/posti letto previsto al successivo art. 3."

c) l'art. 3 è interamente sostituito come segue:

"Art. 3

Certificazione della disponibilità di camere e posti letto

In linea generale le tipologie dei beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al precedente art. 2 devono dichiarare, in fase di richiesta di contributo, con apposita autocertificazione, di trovarsi nelle condizioni di commercializzare non meno di 400 (quattrocento) camere nel caso di strutture alberghiere e non meno di 700 (settecento) posti letto nel caso di progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto turistico "Costa".

Nel caso in cui le tipologie di beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al precedente art. 2 presentino progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto turistico "Terme", e "Città d'Arte", il numero minimo delle camere

(strutture alberghiere) da commercializzare deve essere pari a 100 (cento), il numero minimo dei posti letto (strutture extralberghiere) deve essere pari a 200 (duecento).

Nel caso in cui le tipologie di beneficiari di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui al precedente art. 2 presentino progetti realizzati per commercializzare prevalentemente il prodotto "Appennino" il numero minimo delle camere (strutture alberghiere) da commercializzare deve essere pari a 80 (ottanta), il numero minimo dei posti letto (strutture extralberghiere) deve essere pari a 160 (centosessanta).

I tour operator e le agenzie di viaggio che presentano domanda di contributo, invece, devono certificare il numero di camere e posti letto contrattualizzate tramite allotment.

Le società termali che presentano domanda di contributo non sono soggette all'obbligo di certificazione delle camere.

Nel caso in cui il beneficiario si trovi nella condizione di commercializzare sia camere di strutture alberghiere, sia posti letto di strutture extralberghiere, il sistema di calcolo terrà conto della combinazione delle due tipologie, considerando ogni camera equivalente a due posti letto.

Ai fini del conteggio del numero minimo di camere, la stessa camera non può essere conteggiata più di una volta all'interno dell'anno di riferimento del progetto.

Ad esempio, la disponibilità di una camera nel periodo natalizio e di una camera nel periodo pasquale va conteggiata come una sola disponibilità.

L'autocertificazione deve comprendere le seguenti informazioni obbligatorie:

- per ciascuna delle strutture alberghiere: denominazione, indirizzo, numero delle camere e titolo di disponibilità delle stesse;
- per ciascuna delle strutture extralberghiere: denominazione, indirizzo, numero dei posti letto e titolo di disponibilità degli stessi;
- dichiarazione relativa al prodotto turistico prevalentemente commercializzato col progetto presentato.

La disponibilità delle camere e/o dei posti letto può essere reperita dal beneficiario sul mercato attraverso la sottoscrizione di specifico accordo con soggetti terzi. Alla domanda di contributo deve essere allegata copia degli accordi sottoscritti con i medesimi soggetti terzi e riportante, quali elementi obbligatori:

- per ciascuna delle strutture alberghiere: denominazione, indirizzo, numero delle camere messe a disposizione per la realizzazione del progetto, timbro delle imprese e firma dei legali rappresentanti;

- per ciascuna delle strutture extralberghiere: denominazione, indirizzo, numero dei posti letto messi a disposizione per la realizzazione del progetto, timbro delle imprese e firma dei legali rappresentanti.”

d) l'art. 4 è interamente sostituito come segue:

"Art. 4

I limiti di spesa ammissibile e la misura del contributo

Ai fini dell'ammissibilità i progetti presentati non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 35.000,00.

I progetti sono ammessi per un importo unitario non superiore ad Euro 150.000,00; i progetti di importo superiore dovranno essere accompagnati da uno stralcio funzionale, e relativo piano finanziario, dell'importo massimo di Euro 150.000,00.

Il contributo è concesso sulla base del punteggio attribuito con riferimento ai criteri di valutazione riportati al successivo art. 12, e come di seguito indicato:

- Progetti con punteggio da 100 a 80: sono inseriti nella classe valutazione "Alto". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa ammessa;
- Progetti con punteggio da 79 a 60: sono inseriti nella classe di valutazione "Medio". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 40% della spesa ammessa;
- Progetti con punteggio da 59 a 40: sono inseriti nella classe di valutazione "Basso". La percentuale di contributo non potrà essere superiore al 30% della spesa ammessa
- I progetti con punteggio da 39 a 24 non sono ammissibili a contributo.

I contributi sono concessi a fondo perduto e non sono cumulabili con altri contributi pubblici.”

e) l'art. 5 è interamente sostituito come segue:

"Art. 5

Le modalità e i termini di presentazione della domanda

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente, pena inammissibilità, mediante posta elettronica certificata PEC all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il **20 dicembre** dell'anno precedente a quello di riferimento. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC. L'invio deve considerarsi andato a buon fine **solo con la ricezione della ricevuta di consegna**.

Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: Bando “L.R. 4/2016 e ss.mm.ii. - Contributi regionali ai progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle imprese per l'anno.....”

La domanda di contributo è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda e tutti i documenti allegati, di seguito descritti, pena inammissibilità, dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m. oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di **firma autografa**, è necessario allegare **copia fotostatica** di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La domanda, pena inammissibilità, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo di cui all'Allegato 1 del presente bando utilizzando il Modulo 1 oppure, nel caso di A.T.I., i Moduli 2/A e 2/B), deve essere regolarmente bollata e sottoscritta (con firma digitale o autografa) dal Legale rappresentante del soggetto richiedente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo avviene con la seguente modalità:

- a. una marca da bollo di importo pari a € 16,00 va apposta nella copia cartacea della domanda, nell'apposito spazio;
- b. la marca da bollo va annullata (con una sigla o altra procedura di annullamento);
- c. il codice identificativo della marca da bollo (stampato sulla stessa) deve essere trascritto nella prima pagina della domanda di contributo;
- d. Il soggetto richiedente, nel caso il contributo gli sia concesso, è obbligato a conservare la copia cartacea della domanda compilata sulla quale è apposta la marca da bollo annullata insieme a tutta la documentazione, che dovrà essere tenuta a disposizione per ogni eventuale controllo per i tre anni successivi a quello relativo al contributo regionale.”

f) l'art. 6 è interamente sostituito come segue:

“Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

Ai fini dell'ammissibilità, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

- a. Il progetto, strutturato secondo le disposizioni il modello di cui all'Allegato 6;
- b. Il Piano finanziario del medesimo progetto, redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'Allegato 2 del presente bando;
- c. La scheda progetto contenente sintesi del progetto da pubblicare ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 compilata sulla base dello schema di cui all'Allegato 5 del presente bando;
- d. La "Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese" di cui all'Allegato 3 del presente bando sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente; nel caso di ATI, tale documentazione dovrà essere presentata per ciascuna impresa facente parte dell'ATI;
- e. Solo per le A.T.I., l'originale o copia dell'atto costitutivo di ATI redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata registrato presso l'Agenzia delle entrate, sulla base dello schema di cui all'Allegato 4 del presente bando;
- f. Documentazione relativa alla certificazione della disponibilità di camere come dettagliata all'art. 3 del presente bando."

g) l'art. 7 è interamente sostituito come segue:

"Art. 7

La struttura del progetto e degli altri documenti da presentare

Il progetto deve essere strutturato secondo il modello di cui **all'Allegato 6**.

Il Piano finanziario deve essere articolato per macro voci e tipologie di spesa, specificando la percentuale di spesa riferita ad azioni sui mercati internazionali. Il Piano finanziario deve essere **redatto obbligatoriamente sulla base dell'apposito modulo di cui all'Allegato 2**;

La scheda progetto contenente la relazione descrittiva del progetto da pubblicare ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 deve essere debitamente compilata **sulla base dello schema di cui all'Allegato 5**, va presentata in formato aperto, senza allegati e non deve essere firmata né riportare alcun dato personale.

L'atto costitutivo di A.T.I., previamente registrato all'Agenzia delle entrate, redatto con atto pubblico oppure con scrittura privata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 del presente bando e nel rispetto e **sulla base dello schema di cui all'Allegato 4**."

h) l'art. 8 è interamente sostituito come segue:

"Art. 8

Le spese: non ammissibilità e ammissibilità

Non sono ammissibili le spese:

- per gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi servizi di manutenzione ordinaria (per hardware, applicazioni ecc.);
- per le attività non attinenti alla promo-commercializzazione turistica e non chiaramente riconducibili al piano finanziario allegato al progetto;
- per qualsiasi attività non palesemente riconducibile all'anno di riferimento;
- per le iniziative che riguardano la produzione di materiale cartaceo di carattere generale prodotto dal beneficiario per uso corrente e non chiaramente collegato al progetto;
- per le iniziative che riguardano la promo-commercializzazione di prodotti/servizi turistici estranei alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso di cataloghi, brochure, depliant, materiali prodotti per uso elettronico e ogni altra tipologia di materiali promo-commerciali che presentino proposte di prodotti/servizi relativi alla Regione Emilia-Romagna ed anche estranei ad essa, il beneficiario è tenuto a dichiarare, all'atto della rendicontazione, la quota parte di spesa relativa ai prodotti/servizi turistici estranei alla Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui ciò non sia possibile, tutta la voce di spesa sarà ritenuta inammissibile;
- per l'organizzazione di eventi, serate musicali, momenti di animazione e iniziative simili, organizzate nell'ambito delle strutture del beneficiario o in luoghi diversi, realizzate a beneficio della clientela in quel momento presente nelle suddette strutture. Tali eventi si configurano infatti quali parti integranti dell'offerta e non quali azioni promo-commerciali finalizzate alla vendita;
- per qualsiasi tipo di attività formativa;
- per qualsiasi tipo di autofatturazione;
- i cui pagamenti sono attuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
- per la gestione ordinaria dell'attività di impresa;
- per viaggio, vitto, alloggio di persone non chiaramente riconducibili a partecipazione a fiere, serate promo-commerciali o simili, a organizzazione di educational tour o simili per giornalisti, soggetti dell'intermediazione, mondo dell'associazionismo o simili. Sono tassativamente escluse tali tipologie di spese: per gli accompagnatori e/o i familiari dei citati soggetti, per soggetti non identificati e/o non riconducibili alle categorie sopra descritte;
- per le quote di adesione ad associazioni, enti, istituzioni, club, nonché a qualsiasi altro soggetto terzo al beneficiario;
- per canoni, bolli, registrazioni, imposte, tasse, tributi di qualsiasi genere, spese telefoniche, spese postali non fatturate, minute spese, diritti SIAE e diritti di affissione;

- per omaggi, premi quali coppe, trofei ecc.;
- gadget, ad esclusione di quanto previsto dal successivo paragrafo;
- per qualsiasi tipologia di personale e/o collaboratore, ad esclusione di quanto previsto dal successivo paragrafo;
- i cui pagamenti sono effettuati in contante, per cassa o in qualsiasi altra forma non autorizzata dal presente bando;
- relative a fatture emesse prima della data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di contributo;

Sono ammissibili:

- in generale, le spese per la promo-commercializzazione turistica, avendo a riferimento la descrizione di tali spese indicata nello schema di Piano finanziario di cui all'Allegato 2);
- spese per promoter, esclusivamente nel caso in cui tali spese siano dettagliatamente descritte sia nel progetto di previsione all'atto della richiesta di contributo, sia nella documentazione di rendicontazione. È obbligatorio, in sede di rendicontazione, presentare copia del contratto sottoscritto dal beneficiario col promoter. Nel caso in cui i promoter facciano parte del personale aziendale e nel caso in cui qualsiasi altro soggetto appartenente all'impresa beneficiaria (es.: legale rappresentante) svolga tale tipo di attività, tale voce di spesa non va allocata nella macro voce "Sostegno alla commercializzazione", ma va ricompresa nella macro voce "Spese per il personale". L'errata allocazione ne determina automaticamente l'esclusione dalle spese rendicontabili e ammesse a contributo;
- spese documentate di trasferta di personale (inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per i quali sia chiara l'identificazione) per la partecipazione a incontri d'affari, eventi, seminari, workshop, educational tour ed altri momenti di lavoro assimilabili con stakeholder e rappresentanti della domanda turistica nazionale e internazionale, nei territori dell'offerta (dove opera il beneficiario) e nei territori della domanda (dove operano soggetti dell'intermediazione turistica, decision maker, opinion leader, associazioni, ecc.);
- spese per organizzazione di eventi, nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, esclusivamente nel caso in cui siano strettamente ed evidentemente connessi ad azioni di promo-commercializzazione descritte nel progetto ed organizzati per attrarre la "domanda turistica nazionale ed internazionale" diretta e intermediata;
- spese per gadget (gift, medaglie, shopper e similari) solo ed esclusivamente per prodotti/documenti/oggetti chiaramente descritti sia nel progetto di previsione che a consuntivo e riportanti il marchio del beneficiario, il marchio turistico regionale, e comunque per un importo totale non superiore ad € 3.000,00;

- spese per il personale dipendente del beneficiario (assunto con una delle tipologie contrattuali previste dal vigente Codice del lavoro), nella misura massima del 15% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2, documentate e certificate da regolari cedolini ed allocate esclusivamente nella macro voce denominata "Spese per il personale"; sarà ammissibile esclusivamente la voce stipendiale relativa all'imponibile;
- spese relative a consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la progettazione, sviluppo e verifica dei risultati del progetto, nella misura massima di euro 5.000,00, certificate esclusivamente da fattura, regolarmente pagata, emessa da fornitore esterno all'impresa beneficiaria.

Spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 10% dell'importo risultante alla voce "IMPORTO A" del Piano finanziario di cui all'Allegato 2: tali spese, non certificate da presentazione di documento contabile, sono considerate parte integrante delle spese di realizzazione del progetto in quanto i beneficiari devono ricondurre in questa tipologia tutte quelle spese, certamente sostenute per la realizzazione del progetto ma che, per le loro caratteristiche, non sono chiaramente riconducibili alle macro voci di spesa così come identificate nello schema di "Piano finanziario". A titolo di esempio, si evidenzia che le spese per "pranzi, vitto, alloggio" di soggetti non rientranti nelle categorie ammissibili sopra descritte, ma giudicate dal beneficiario "utili" alla riuscita del progetto, possono essere inserite in questa voce."

i) l'art. 9 è interamente sostituito come segue:

"Art. 9

La tipologia degli strumenti e delle certificazioni di pagamento

Sono ammissibili esclusivamente le spese pagate a fronte di emissione di regolare fattura, intestata esclusivamente al soggetto beneficiario del contributo regionale; la fattura deve essere regolarmente pagata e riportare il codice CUP assegnato al progetto, che deve essere riportato anche nei documenti di pagamento, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo trasmessa dalla Regione al beneficiario.

Nel caso in cui il CUP non fosse presente, per mero errore materiale, il beneficiario è tenuto a rendere, in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante che attesta che la fattura è inerente il progetto con relativo CUP e l'impegno a non utilizzare tale documento di spesa per ottenere altri aiuti di stato, ai sensi della DGR 1527 del 17/09/2018 avente ad oggetto "Indirizzi per il soccorso istruttorio in caso di irregolarità formali nella documentazione di rendicontazione".

Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità sono ammissibili, ai sensi del presente atto, esclusivamente i pagamenti effettuati con le seguenti modalità: bonifico bancario singolo (SEPA) (anche

tramite home banking); ricevuta bancaria singola (RI.BA); rapporto interbancario diretto (R.I.D.); assegno bancario con obbligo di presentazione di fotocopia e certificazione di pagamento, all'atto della rendicontazione;

Sono ammissibili spese non fatturate esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) spese effettuate per la realizzazione di azioni progettuali in un paese che non prevede l'obbligo di fatturazione. Il beneficiario dovrà comunque presentare un inequivocabile documento di certificazione della spesa che ne renda possibile la chiara allocazione tra le spese relative al progetto. Lo strumento probatorio del pagamento deve inoltre indicare chiaramente che il soggetto pagante corrisponde al soggetto beneficiario del contributo;
- 2) rimborsi spese per trasferte effettuate dal personale, sostenuti sulla base di nota spese presentata dal personale medesimo;
- 3) spese documentate da note emesse a fronte di prestazioni occasionali.

Sono ammissibili spese pagate con carta di credito aziendale, chiaramente riconducibile al soggetto beneficiario del contributo con addebito sul suo conto corrente.”

j) l'art. 10 è interamente sostituito come segue:

“Art. 10

L'istruttoria amministrativa

Il Servizio competente in materia di Turismo effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti il contributo, la completezza dell'anagrafica e della documentazione prodotta. In particolare, deve essere verificata:

- l'esatta denominazione e i dati anagrafici del soggetto richiedente il contributo regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante;
- la partecipazione al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento o del Territorio Turistico Bologna-Modena.

Il Servizio Turismo, Commercio e Sport provvede alla predisposizione di un elenco che riporta, per ciascun progetto, il risultato delle sopraccitate verifiche e l'indicazione “ammissibile” o “non ammissibile”. La motivazione della non ammissibilità dovrà essere esplicitata.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica, con PEC e ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e s.m., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale

documentazione."

k) l'art. 11 è interamente sostituito come segue:

"Art. 11

La valutazione tecnica dei progetti

La valutazione tecnica dei progetti è effettuata da un nucleo di valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa e così composto:

- il Coordinatore del Nucleo, individuato tra i dirigenti e le posizioni organizzative appartenenti alla Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;
- un collaboratore appartenente alla Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa;
- due collaboratori appartenenti alla società APT Servizi s.r.l., designati dal Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere Emilia-Romagna.

Il Nucleo effettua la valutazione tecnica dei progetti esprimendo per ciascuno una valutazione complessiva che consente:

- di determinare il punteggio da assegnare a ciascun progetto;
- di allocare ciascun progetto nella classe di valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile".

Il Nucleo può richiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Per esprimere il giudizio di valutazione, il nucleo si avvale dei "Criteri per la valutazione dei progetti" di cui al successivo art. 12.

La documentazione elaborata dal Nucleo si compone delle schede tecniche relative alla valutazione dei progetti e della graduatoria dei progetti stessi.

La graduatoria dovrà indicare:

- il punteggio assegnato a ciascun progetto;
- la fascia di valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile" nella quale ciascun progetto risulta allocato;
- l'importo complessivo della spesa risultante dal piano finanziario presentato e della spesa ammessa per ciascun progetto.

Il Nucleo per la valutazione dei progetti conclude la sua attività entro il **30 aprile dell'anno di riferimento**, ad esclusione dell'attività di cui all'art. 17.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica, con PEC e ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/1990 e s.m., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.”

1) l'art. 12 è interamente sostituito come segue:

“Art. 12

I criteri per la valutazione dei progetti

Per la valutazione del valore intrinseco dei progetti si utilizzano i parametri di seguito descritti, che esplicitano in modo chiaro la qualità che contraddistingue i singoli elementi che compongono l'idea progettuale.

I parametri sono utilizzati al fine di attribuire la valutazione "Alto", "Medio", "Basso" o "Non ammissibile" a ciascun progetto e determinare una graduatoria complessiva.

Sono ammessi alla valutazione solo i progetti presentati da soggetti che partecipano al Programma di promo-commercializzazione turistica della Destinazione Turistica di riferimento o del Territorio Turistico Bologna- Modena.

Entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento le Destinazioni Turistiche e il Territorio Turistico Bologna-Modena trasmettono alla Regione Emilia-Romagna l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al loro Programma di promo-commercializzazione turistica.

I parametri per la valutazione del valore intrinseco del progetto:

- Qualità, efficacia, coerenza con strategie di Regione, DT e Territorio Turistico Bologna-Modena:

con tale parametro si vuole valutare la capacità del progetto di raggiungere gli obiettivi prefissati in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nei documenti approvati dalla Regione, dalla Destinazione Turistica di riferimento e dal Territorio Turistico Bologna- Modena. Il valutatore deve essere in grado di individuare gli elementi che collegano i progetti ai sopracitati documenti strategici. Il grado più o meno alto della valutazione dipenderà dalla consistenza e dalla chiarezza espositiva degli elementi qualitativi, rilevabili in particolare attraverso l'analisi e la comparazione: dei mercati (nazionale ed internazionali), dei target, degli strumenti/mezzi di comunicazione utilizzati, descritti in modo puntuale nel rispetto della struttura prevista al precedente art. 7.

- Livello di internazionalizzazione:

con tale parametro si vuole individuare il livello di esposizione del progetto verso i mercati esteri non solo dal punto di vista quantitativo (puntuale identificazione dei costi, numero dei mercati, ecc.), ma anche qualitativo (grado di focalizzazione sui paesi/mercati oggetto di interventi e concentrazione delle azioni per evitare dispersione di risorse, coerenza nella scelta dei

target e degli strumenti da utilizzare, ecc.).

- Innovazione e/o creatività:

con tale parametro si vogliono individuare e premiare quei progetti che si distinguono per la capacità di presentare un'offerta totalmente nuova o per la capacità di aver introdotto una forte spinta alla diversificazione di un'offerta già esistente.

- Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi:

con tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare strategie e raggiungere obiettivi. Un progetto ben strutturato, con una chiara descrizione degli obiettivi prefissati, dei target, dei mercati di riferimento che presenta inoltre un forte ed esaustivo livello di dettaglio delle azioni previste e un adeguato spacchettamento del budget è sintomo di un'ottima organizzazione aziendale e facilita una penetrazione commerciale competitiva.

- Presenza di una strategia triennale:

con tale parametro si vogliono premiare le imprese che sono in grado di presentare un'articolata proposta di progetto annuale che sia parte integrante di un ambito di programmazione strategica triennale. Questa capacità permette infatti di operare in perfetta sinergia con le programmazioni strategiche della Regione, della Destinazione Turistica di riferimento e del Territorio Turistico Bologna-Modena, di ottimizzare i costi, di valutare in sede di monitoraggio gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati, di ricalibrare i successivi progetti annuali correggendo e/o modificando le iniziative/azioni progettuali che non hanno permesso di ottenere i risultati attesi.

- Livello di impatto territoriale, di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi:

con tale parametro si vuole individuare il rapporto fra l'offerta turistica proposta dall'impresa (in forma singola o associata) e il territorio rappresentato dall'impresa stessa.

Si vuole quindi misurare il peso del progetto ed il potenziale valore aggiunto che il progetto può determinare per il territorio rappresentato. Più il territorio rappresentato è vasto, più è alto il valore del progetto. Più è forte e misurabile il livello di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi, più è alto il valore del progetto.

- Azioni sul web:

questo parametro è la fotografia dell'esposizione progettuale sul versante "internet, social, e-commerce". Si ritiene strategica questa tipologia di investimento, in particolar modo per l'impatto sui mercati internazionali e sui target di domanda che, in modo sempre più significativo, utilizzano la "rete" per la scelta della vacanza. Un elemento "testimonial" dell'attenzione al web è

sicuramente lo sviluppo di siti/portali adeguati e multilingue. La presenza di siti solo in lingua italiana è elemento sintomatico non positivo.

Rating di legalità - Attuazione Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57/2014

Nel caso in cui, ai sensi del Decreto MEF n. 57/2014 e ss.mm, il soggetto beneficiario dichiari di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si procederà secondo le seguenti disposizioni.

Qualora, a seguito dell'attribuzione dei punteggi di graduatoria:

- a) vi sia parità di punteggio tra due o più imprese con fatturato pari o maggiore a 2 milioni di Euro, sarà data precedenza in graduatoria a quelle in possesso del rating di legalità;
- b) vi sia parità di punteggio tra imprese con fatturato pari o maggiore a 2 milioni di Euro, tutte in possesso del rating di legalità, sarà data precedenza in graduatoria:
 - in primo luogo, a quella a cui è attribuito il maggior numero di "stellette";
 - in secondo luogo, a quella che ha presentato la domanda di contributo per prima avendo a riferimento la data e l'orario di arrivo della pec.

In tali casi, l'applicazione della precedenza dovuta al possesso del rating di legalità non pregiudica la posizione in graduatoria assunta dalle imprese con fatturato inferiore a 2 mln di Euro.

Il beneficiario assume l'impegno di comunicare alla Regione l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del contributo e la data dell'erogazione dello stesso.

12.1 Disposizioni in merito ai progetti presentati con strategia triennale

1. Nel caso in cui il beneficiario **nell'anno 2021** abbia presentato la prima annualità o la seconda annualità di un progetto a "strategia triennale" ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 "Criteri per la valutazione dei progetti", deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza, deve presentare il progetto attuativo anche nel 2022.
2. Soltanto per i beneficiari che abbiano presentato un progetto a strategia triennale con prima annualità nel 2020 e non abbiano poi presentato un progetto per la seconda annualità **nell'anno 2021**, sarà possibile presentare a valere sul bando 2022: un progetto come prima annualità di nuova triennalità o un progetto annuale senza che questo comporti la revoca del contributo ricevuto per l'anno 2020;
3. Nel caso in cui il beneficiario **nell'anno 2022** presenti la prima annualità di un progetto a "strategia triennale" ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 "Criteri per la valutazione dei

progetti", deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza, deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni successivi.

LA TABELLA DI VALUTAZIONE

Parametro	Valore A	Valore B	Valore C
Qualità, efficacia e coerenza con strategie di Regione e DT	20	10	5
Livello di internazionalizzazione	10	5	2
Innovazione e creatività	10	5	2
Coerenza tra obiettivi, mercati, azioni e costi	15	10	2
Presenza di una strategia triennale	10	5	0
Livello di impatto territoriale, di integrazione e diversificazione dei prodotti/servizi	20	15	8
Azioni sul web	15	10	5
Totale	100	60	24

Classi di valutazione per definizione graduatoria:

Punteggio		
DA	A	CLASSE DI VALUTAZIONE
100	80	ALTO
79	60	MEDIO
59	40	BASSO
39	24	NON AMMISSIBILE

m) l'art. 13 è interamente sostituito come segue:

"Art. 13

L'approvazione e la concessione del contributo

La Giunta regionale, entro il **15 maggio dell'anno di riferimento**:

- approva la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e l'elenco dei progetti giudicati non ammissibili, a seguito della proposta elaborata dal Servizio competente in materia di Turismo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria amministrativa e del lavoro svolto dal Nucleo di valutazione tecnica;
- definisce le percentuali di contributo applicabili ai progetti ritenuti ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4;

Il dirigente regionale responsabile per materia dispone con proprio

atto, **entro il 30 giugno dell'anno di riferimento**, la concessione dei contributi ai progetti di promo-commercializzazione sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto delle risorse stanziate nell'apposito capitolo del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario e secondo il seguente ordine di priorità:

1. Progetti con valutazione "Alto";
2. Progetti con valutazione "Medio";
3. Progetti con valutazione "Basso".

Le economie eventualmente realizzate per rinunce, revoche, riduzioni, potranno essere utilizzate per assegnare il contributo regionale a progetti ritenuti ammissibili ma esclusi per mancanza di risorse finanziarie.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere in ogni tempo tutti i controlli, anche a campione, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ai sensi di quanto stabilito dal presente bando.

Per tutto quanto concerne le attività di valutazione, monitoraggio e controllo stabilite dal presente bando, la Regione può eventualmente avvalersi anche di specifico apporto specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa regionale vigente."

n) l'art. 21 è interamente sostituito come segue:

"Art. 21

La valutazione della richiesta di liquidazione e la tipologia dei controlli

La Regione verifica la documentazione prodotta.

Qualora la documentazione presenti delle irregolarità od omissioni che sono sanabili, la Regione potrà richiedere chiarimenti al beneficiario, il quale dovrà procedere, nei tempi e nei modi comunicati dal competente Servizio regionale e comunque sempre previo utilizzo di PEC, alla regolarizzazione o al completamento della documentazione, dovendosi con questo intendere sia la presentazione di documenti mancanti che il loro completamento, integrazione o regolarizzazione dal punto di vista formale.

La Regione effettuerà i seguenti controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà:

- a) di tipo formale su tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicate alle richieste di liquidazione del contributo;
- b) i controlli previsti ai sensi del 1° comma dell'art. 71 del DPR 445/2000, con le modalità previste ai successivi articoli 22 e 23.

Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, la documentazione risulti rispondente a quanto previsto dal presente bando, il Responsabile del Servizio regionale competente in materia di turismo

provvederà all'adozione dell'atto di liquidazione entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di consuntivo e della contestuale richiesta di liquidazione. Detto termine si intende sospeso fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

I beneficiari garantiscono la conservazione della documentazione e dei materiali prodotti che rimangono disponibili, per tutto il triennio successivo a quello relativo alla concessione del contributo, per garantire qualsiasi eventuale e successivo controllo da parte della Regione."

o) l'art. 22 è interamente sostituito come segue:

"Art. 22

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e loro verifica

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, compilate in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere prodotte in formato PDF e trasmesse esclusivamente attraverso posta elettronica certificata secondo le procedure già illustrate all'art. 5 del presente bando.

La Regione effettuerà sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate dai Beneficiari in sede di richiesta di liquidazione del contributo, controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle suddette dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante.

I controlli saranno effettuati dalla Regione consultando direttamente il beneficiario, il quale dovrà tempestivamente fornire i chiarimenti richiesti e mettere a disposizione della Regione tutta la documentazione necessaria. La Regione potrà svolgere tali indagini direttamente o tramite soggetti esterni all'uopo incaricati, i cui dati verranno preventivamente comunicati al beneficiario."

p) l'art. 23 è interamente sostituito come segue:

"Art. 23

I controlli a campione ai sensi del primo comma dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione effettuerà i controlli a campione, previsti ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, su un numero di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà indicate alle richieste di liquidazione del contributo, nella percentuale del 15% del totale delle suddette dichiarazioni sostitutive.

La Regione potrà procedere inoltre ad ulteriori controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà laddove esistano fondati dubbi circa la veridicità del loro contenuto.

Ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenuta, verrà numerata progressivamente secondo l'ordine di arrivo delle PEC;

Per quanto riguarda i criteri di scelta del campione, le

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a verifica saranno individuate con le seguenti modalità:

- verranno utilizzati i numeri casuali generati dal "generatore di numeri casuali" in uso presso la Regione Emilia-Romagna, consultabile nel sito internet della Regione Emilia-Romagna all'apposito indirizzo
- come seme generatore sarà utilizzato il primo numero estratto sulla ruota di Bari del gioco del Lotto nell'estrazione del primo giorno utile dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

le modalità di effettuazione dei controlli saranno tempestivamente comunicate ai soggetti coinvolti dal competente Servizio regionale."

q) l'art. 24 è interamente sostituito come segue:

"Art. 24
La revoca del contributo

Il Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport procederà a revocare con atto amministrativo il contributo concesso nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia da parte del beneficiario;
- b) la mancata trasmissione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della documentazione prevista per l'erogazione del contributo;
- c) la documentazione presenta delle irregolarità o delle omissioni non sanabili, accertate nel corso delle verifiche e dei controlli effettuati^{1 2};
- d) l'importo del progetto rendicontato e ammissibile a liquidazione, (tenuto conto delle eventuali decurtazioni effettuate a fronte di spese rendicontate ma non ammissibili, nonché dell'eventuale rimodulazione degli importi delle voci per le quali è prevista la percentualizzazione) risulta inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo.
- e) il beneficiario non provvede a sanare le irregolarità rilevate dalla Regione entro i termini comunicati;
- f) l'evidenza, anche successivamente alle verifiche effettuate sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dal beneficiario, della non veridicità del loro contenuto;
- g) il beneficiario non risulta partecipare al Programma di promozione commercializzazione turistica della Destinazione turistica territorialmente competente o del territorio Turistico di Bologna-Modena per l'anno di riferimento del progetto;

¹ Si tenga peraltro presente che questa conseguenza è comunque inderogabilmente prevista dall'art. 75 del DPR 445/2000;

² L'art. 76 del DPR n. 445/2000, prevede una responsabilità penale per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci o false ovvero ne faccia uso. Nel caso di specie le sanzioni penali sono quelle previste dagli artt. 482 (falsità materiale commessa dal privato) e 489 (uso di atto falso) c.p. Per il primo reato è prevista la procedibilità d'ufficio mentre per il secondo la procedibilità è a querela.

h) nel caso in cui il beneficiario abbia presentato un progetto contenente una "strategia triennale" ai sensi di quanto stabilito all'art.12 "criteri per la valutazione dei progetti" si dispone quanto segue:

- Il beneficiario deve rispettare la struttura strategica triennale del progetto e, di conseguenza deve presentare il progetto attuativo anche nei due anni successivi all'anno di presentazione della strategia triennale;
- Nel caso in cui, per immotivate ragioni dopo il primo anno non si dia seguito al progetto con le successive annualità, il contributo assegnato il primo anno viene revocato, ad eccezione di quanto previsto dall'art.12, "Disposizioni in merito ai progetti presentati con strategia triennale al punto 2;
- La sopracitata procedura viene applicata fino a conclusione del ciclo triennale.

Nel caso di revoca del contributo, la Regione procederà ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90.

r) l'art. 26 è interamente sostituito come segue:

"Art. 26
La tutela della privacy

In caso di assegnazione del contributo saranno pubblicati sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sottosezione Amministrazione trasparente nonché sulla pagina web dedicata al Bando i provvedimenti amministrativi di concessione e liquidazione del contributo nel rispetto della normativa in vigore.

Il trattamento dei dati forniti è presupposto necessario per la partecipazione al presente bando e per tutte le conseguenti attività necessarie per l'erogazione del contributo.

Il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali, previste dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 ("GDPR") relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti in qualità di Interessato al momento della presentazione della domanda, è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 ed il Soggetto Attuatore ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1123/2018 per i compiti in materia di protezione dei dati personali, relativamente all'attuazione del bando: "Bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata" è il Direttore Generale Economia della conoscenza, del Lavoro, dell'impresa."

s) l'art. 27 è interamente sostituito come segue:

"Art. 27

Informativa ai sensi della L. 241/1990 e s.m.

L'unità organizzativa alla quale è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è il Servizio Turismo, Commercio e Sport della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Professional Destinazioni turistiche, Promocommercializzazione, Sviluppo e Promozione dello Sport - Venerio Brenaggi, viale A. Moro, 38 - 40127 Bologna (P.E.C. comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it), ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., potrà essere esercitato mediante richiesta scritta e motivata al Servizio sopra indicato. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa tramite PEC al seguente indirizzo urp@postacert.regione.emilia-romagna.it. L'istanza di accesso deve indicare gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione oltre che alla generalità del richiedente e gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse giuridicamente rilevante e il motivo di legittimazione collegato all'atto/documento richiesto.";

2. di confermare in ogni altra sua parte la citata propria deliberazione n. 1066/2017, così come modificata con proprie deliberazioni n. 1360/2017, n. 1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019, n. 1204/2019, n. 1566/2019, n. 931/2020, n. 1450/2020, n. 1209/2021 e n. 1645/2021;
3. di sostituire gli Allegati 1 - Modulo 1, 1 - Modulo 2/A, 1 - Modulo 2/B, dell'Allegato A) alla propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., "Bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", con i rispettivi allegati che in allegato 1, 2 e 3 formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di sostituire l'Allegato 6 al bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., con il fac simile per la redazione del progetto, che in Allegato 4 alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
5. di approvare il "Testo coordinato del bando ricorrente per la concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata", che in Allegato 5 alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi

delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.